

Estratto di deliberazione di Consiglio Comunale

Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio

Settore Tributi

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.02.2018

OGGETTO: CONTROLLO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI - RENDICONTO 2014 E BILANCIO DI PREVISIONE 2015-MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL'ENTE A SEGUITO DEL CICLO DEI CONTROLLI, AI SENSI DELL'ART.148 BIS,COMMA 3 DEL TUELL-DELIBERAZIONE N.5/2017 PRSP DEL 10 GENNAIO 2017 - AZIONI CORRETTIVE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- **PRENDERE ATTO** della superiore relazione e degli allegati, riportati in solo formato pdf nel CD accluso, e farla propria;
- **PRENDERE ATTO** che la Corte ritiene *avviato un percorso correttivo* per le criticità di cui ai punti 1, 3 lett. b), 4b , 5a , 5c , 7d, 9;
- **PRENDERE ATTO** che per le seguenti criticità l'Amministrazione ha avviato/adottato e/o si impegna alle seguenti azioni correttive:

Criticità punto 1 lett. d) - parametro n.5, L'Ente assicura di avere operato un costante monitoraggio operato sui flussi informativi provenienti dal tesoriere. **Azione correttiva adottata**

Criticità punto 2 lett. a), profili correlati alla gestione di cassa. La Corte prende atto favorevolmente del miglioramento riscontrato nell'andamento della riscossione. L'Ente attraverso il potenziamento della lotta all'evasione e il costante monitoraggio degli esiti della riscossione **ritiene di avere adottato idonee azioni correttive** i cui effetti potranno rilevarsi nel breve/medio periodo.

Criticità punto 2 lett. b) "contabilizzazione separata delle somme riscosse a mezzo conto corrente postale e bancario riportate tra i residui attivi dell'ente e non aggregate alla giacenza di tesoreria"

L'Ente, attraverso il costante monitoraggio delle giacenze sui conti correnti postali ha ridotto il fenomeno delle giacenze di fine anno

Ulteriori misure correttive sono state intraprese con l'attivazione del sistema denominato PAGO PA. Esso permette di far confluire i pagamenti originariamente effettuati in prevalenza a mezzo conti correnti postali, direttamente sul conto di tesoreria. **L'Ente ritiene pertanto di avere adottato idonee misure correttive.**

Criticità punto 2 lett. c) "improprio utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata, ex art. 195 del TUEL, puntualmente non ricostituiti al 31.12 e per un importo in costante aumento nel triennio
L'Ente provvederà a sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in uno alla delibera di approvazione del Rendiconto di Gestione 2016, le risultanze delle predetta revisione.

Azione correttiva intrapresa: questo Ente proseguirà nel costante monitoraggio delle partite vincolate, che confermano un andamento positivo a seguito di azioni correttive, e ad operare sul fronte del miglioramento delle entrate senza vincolo, in uno al monitoraggio delle spese, finalizzato alla costante loro riduzione.

Criticità punto 2 lett. d), "anomala cancellazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 (...)".

Nel confermare che il riaccertamento straordinario dei residui al primo gennaio 2015 sia stato condotto in ossequio al principio contabile applicato n. 2, di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. **L'Ente ritiene che nessuna ulteriore azione correttiva vada intrapresa.**

Criticità punto 3 criticità riconducibili alla gestione dei residui.

Per quanto attiene al punto 3 lett. a) "volume di residui attivi del titolo I in aumento rispetto al 2013".

La Corte prende atto dell'ampia rivisitazione delle partite creditorie effettuata dall'Ente riguardo la quale, registrandosi una riduzione dell'anzianità media delle poste creditorie, si è ottenuta una maggiore veridicità delle risultanze contabili.

Si ritiene, pertanto, che la criticità possa intendersi risolta.

Per quanto attiene ai punto 3 lett. b), c) e d) "volume di residui attivi del titolo II e IV con anzianità superiore ai cinque anni" e "consistente ed anomalo divario, nell'esercizio 2014, tra residui attivi e passivi ai servizi c/to terzi ..." e "bassa capacità di riscossione delle entrate in c/to residui con particolare riferimento alle entrate proprie - Titolo I e III..."

La Corte ha demandato all'Organo di Revisione dell'Ente una specifica attività di monitoraggio. L'Ente ritiene che, attraverso l'attività di collaborazione svolta a supporto dell'Organo di Revisione abbia adeguatamente chiarito le osservazioni sollevate dalla Corte. **L'Ente ritiene che nessuna ulteriore azione correttiva vada intrapresa.**

Criticità punti 5 lett. a) “presenza nell’esercizio 2014 di debiti fuori bilancio riconosciuti per € 31.800.701,66 ...” e b), “finanziamento di debiti fuori bilancio in assenza del preventivo riconoscimento da parte dell’organo consiliare con conseguente rinvio del pagamento ad esercizi successivi”.

La criticità derivante dalla prassi invalsa sino a tutto l’anno 2014, consistente nell’inversione, per i DBF ex lett. a), del pagamento rispetto al loro riconoscimento da parte dell’Organo Consiliare, è da intendersi risolta in quanto **l’Ente conferma che l’azione di autocorrezione è stata attuata dall’anno 2015.**

Criticità punto 5 lett. c) “presenza di pignoramenti per € 9.785.490,6, cui si sommano ulteriori € 9.758.042, quale ulteriori pagamenti coattivi a titolo diverso”

In ordine all’attività di coordinamento dei dati dell’Ente con quelli del Tesoriere si veda quanto riportato al punto 1 lett. d) della presente proposta. **Azione correttiva adottata.**

Per quanto attiene al punto 5. d) “necessità di pervenire ad una stima compiuta delle passività potenziali, con riferimento al contenzioso passivo in essere.”

La Corte prende atto dell’intervenuta correzione della criticità a partire dall’esercizio 2015 ed invita l’ente a perseguire nell’attività di costante monitoraggio intrapresa, continuando ad adeguare l’ammontare degli accantonamenti, ove ritenuti insufficienti rispetto all’evolversi del contenzioso. **Nessuna azione correttiva richiesta.**

Criticità punto 6. Non corretto utilizzo dei capitoli afferenti i servizi c/terzi .

La Corte prende atto della riduzione di tali partite. **Il costante monitoraggio delle partite conto terzi è risultato essere un’adeguata azione correttiva della quale la Corte ha preso atto.**

Criticità punto 7. Criticità riguardanti gli organismi partecipati

Per quanto attiene alle misure correttive per i disallineamenti

Per tutte le partite debitorie al 31/12/2016, così come comunicato dalle società con gli elenchi asseverati sia da parte dei revisori della stessa che dell’Organo di Revisione dell’Ente, ex art. 11, comma 6, lettera j), del D.lgs. 118/2011, gli uffici competenti alla liquidazione dovranno entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento, riscontrare la fondatezza delle asserite pretese creditorie delle società operando come segue:

- 1) Per le pretese creditorie fondate ed asseverate dai revisori delle società e dell’Ente, liquide ed esigibili, per le quali sussiste specifica copertura finanziaria (impegno di spesa), si dovrà procedere alla liquidazione delle somme dovute coerentemente con quanto comunicato in sede di riconciliazione delle partite;

- 2) Per le pretese creditorie fondate, liquide ed esigibili, per le quali, a seguito di accurato vaglio dei residui passivi mantenuti, non sussista la pertinente copertura finanziaria, sebbene asseverate dai revisori delle società e dell'Ente, si dovrà procedere:
- alla trasmissione della scheda per la provvista finanziaria alla Ragioneria Generale;
 - ove reperita la copertura finanziaria ed entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, alla predisposizione della deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- 3) Scaduti i trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento, per le pretese creditorie per le quali non è stata riscontrata la fondatezza, gli uffici competenti dovranno, entro i successivi trenta giorni, convocare senza indugio apposite riunioni con le società interessate al fine di comporre in via definitiva, entro e non oltre i successivi ulteriori trenta giorni, lo stato della partita attraverso il riconoscimento della stessa e/o lo stralcio del credito dal bilancio della società partecipata. Con riferimento alle partite per le quali non è stato possibile addivenire al componimento bonario delle stesse, nel rispetto del termine da ultimo indicato, gli uffici e le società dovranno obbligatoriamente relazionare all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, avendo cura di esporre la disponibilità e la quantificazione delle reciproche concessioni.
- Sulla base dei superiori elementi, l'Amministrazione attiva, nel rispetto della tutela degli interessi delle parti, emanerà apposita direttiva vincolante, per entrambe le parti, per la definizione degli accordi transattivi, con rinuncia ad ogni diritto ed azione, ed a qualsivoglia pretesa a qualunque titolo ed in relazione, ed eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
- 4) Il mancato rispetto dei termini di cui ai punti 1, 2 e 3, nonché la mancata predisposizione della relazione di cui al punto 3, comporta la responsabilità dei dirigenti competenti e sarà oggetto di valutazione negativa degli obiettivi individuali e/o comportamentali.
- 5) La mancata sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte degli amministratori delle società obbliga l'attivazione dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi.

Per gli elenchi delle partite creditorie e debitorie relativa agli esercizi successivi al 2017 (rendiconto di gestione 2017 e successivi), gli uffici competenti alla liquidazione dovranno:

- entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, riscontrare la fondatezza delle stesse secondo le modalità sopra individuate;
- entro il 30 marzo dell'anno successivo procedere alla convocazione delle riunioni con le società interessate al fine di comporre in via definitiva, entro e non oltre il 30 aprile, lo stato della partita attraverso il riconoscimento della stessa o lo stralcio dal bilancio della società partecipata;
- con riferimento alle partite per le quali non è possibile addivenire al componimento bonario delle stesse, nel rispetto del termine da ultimo indicato, gli uffici e le società dovranno obbligatoriamente relazionare all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, avendo cura di esporre la disponibilità e la quantificazione delle reciproche concessioni;
- sulla base dei superiori elementi, l'Amministrazione attiva, nel rispetto della tutela degli interessi delle parti, emanerà apposita direttiva vincolante, per entrambe le parti, per la definizione degli accordi transattivi, con rinuncia ad ogni diritto ed azione, ed a qualsivoglia pretesa a qualunque titolo ed in relazione, ed eventuali indicazioni sulle modalità di pagamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Si ritiene di avere già previsto adeguata misura correttiva per superare e prevenire i disallineamenti

Per quanto attiene alle misure correttive per mancata asseverazione

I Dirigenti dei servizi competenti dovranno predisporre ed inviare, nel rispetto delle scadenze previste nell'Ordinanza n.1/2014, le richieste relazioni entro i mesi di aprile e ottobre al Ragioniere Generale, che, giusta direttiva prot. 137595 del 17/02/2017, le inoltrerà al Collegio dei Revisori per l'asseverazione.

La mancata predisposizione delle suddette relazioni entro i suddetti termini sarà oggetto di valutazione negativa degli obiettivi individuali e/o comportamentali dei dirigenti competenti.

Si ritiene di avere già individuato idonea misura correttiva della criticità

Per quanto attiene alle misure correttive per il contenimento della spesa

- i. Ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le società devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative;
- ii. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- iii. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale non può essere superiore, in ogni caso, al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2015, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno.
- iv. Il personale con qualifica dirigenziale non può assumere consulenze presso le altre società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.
- v. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle le società ed enti partecipati, a decorrere dall'anno 2017 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle società ed enti partecipati, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2015. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente punto costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- vi. A decorrere dall'anno 2017 le società ed enti partecipati non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015 per le medesime finalità.
- vii. Le società ed enti partecipati non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
- viii. A decorrere dall'anno 2017 le società ed enti partecipati non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
- ix. A decorrere dall'anno 2017 la spesa annua sostenuta dalle società ed enti partecipati per attività di formazione deve essere non superiore al 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
- x. A decorrere dall'anno 2017 le società ed enti partecipati non possono effettuare spese di ammontare superiore al 60 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non strettamente connesse al processo produttivo. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2017, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Si ritiene di avere già attuato idonee misure correttive ulteriormente rafforzate per il futuro a conferma di una chiara e consolidata scelta dell'Amministrazione.

Per quanto attiene alle misure di carattere specifico

Sulla base dell'assetto organizzativo previsto dal R.O.U.S. vigente e delle deleghe assegnate agli Assessori competenti, saranno adottate ulteriori misure di carattere specifico per ciascuna società che, in continuità dell'attività di controllo sin qui svolta, l'Amministrazione ha deciso che **saranno contenute nel Documento Unico di Programmazione** ex art. 170 del TUEL, nell'ambito della definizione:

- degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente, che saranno contenute nella sezione strategica del DUP;
- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica nella sezione operativa del DUP.

Criticità Punto 10 lett. a) della deliberazione 387/2015/PRSP - esame delle misure correttive

L'Ente ha contabilizzare nel 2013 la spesa per la CIG dei dipendenti ex Gesip tra le somme dell'intervento 3 e la Corte, in seno alla deliberazione n. 387/2015, ha precisato che "Il problema risulta superato nelle annualità successive in quanto l'Amministrazione riferisce (...) che il personale ex GESIP è transitato nella neo istituita Società RESET spa posseduta al 100%".

Si ritiene che nessuna ulteriore azione correttiva debba essere intrapresa allo stato attuale.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Luigi Mortillaro

Il Capo Settore Bilancio e Tributi
Dott. Leonardo Brucato

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott.ssa Carmela Agnello

Il dirigente Capo Area/Ragioniere Generale, esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (motivare parere contrario e citare norma violata).

Il Ragioniere Generale
Dott.ssa Carmela Agnello